

2.8. Recesso

Per tutte le ipotesi di recesso per parte aziendale, si rinvia alle disposizioni normative ed alla disciplina collettiva vigente al momento del recesso stesso.

3. Valutazione delle responsabilità

3.1. La valutazione del personale con incarico dirigenziale

L'Azienda, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate (competenze organizzative).

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi previsti dall'art. 15, commi 5 e 6, e dall'art. 15-ter del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 20 e 21 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e dai rispettivi CCNL.

Per i dirigenti preposti alla direzione dei dipartimenti, dei presidi ospedalieri e dei distretti, ai quali con il presente atto si intende riferirsi all'articolo 14 comma 1, lettera b) del decreto n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, la valutazione è effettuata dal Direttore Generale, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

La procedura di valutazione di cui al comma 3 costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 del decreto n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità dirigenziale.